

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016

12 Settembre 2016

Dal 21 agosto scorso e fino al prossimo 20 ottobre 2016 è operativa la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data del 1° luglio 2016.

Lo prevede la legge 7 agosto 2016, n.160 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 (cd. “Enti locali”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016 ed in vigore dal giorno successivo.

Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili), il debitore può richiedere:

- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);
- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta nel D.L. 113/2016, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione, da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016, di conversione

del D.L. 113/2016. In sostanza, l'istanza deve essere presentata dal 21 agosto 2016 al 20 ottobre 2016.

Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs.218/1997.

Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali" (ossia sempre entro il 20 ottobre 2016).

Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione.

In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015).

Infine viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.

In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

Al riguardo, si fornisce il modello di richiesta della nuova rateazione disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), da presentare entro il 20 ottobre 2016.

[25715-modello-di-richiesta.pdf](#)[Apri](#)